DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1979

che rifiuta il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Raytheon — mariners pathfinder radar system »

(79/575/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera del 15 dicembre 1978, il governo britannico ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Raytheon — mariners pathfinder radar system », destinato ad essere impiegato nel quadro dei corsi di simulazione radar impartiti agli ufficiali di marina, debba essere considerato o meno come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 27 aprile 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema radar che non possiede caratteristiche obiettive che lo rendono specificamente atto alla ricerca scientifica ; che detto apparecchio costituisce infatti una particolare applicazione di uno strumento di normali caratteristiche tecniche ; che esso viene utilizzato correntemente a bordo di navi marittime e di navi fluviali come strumento di navigazione ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che pertanto, esso non può essere considerato come un apparecchio scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio denominato « Raytheon — mariners pathfinder radar system » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.